



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI FONDI (LT)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace, Avv. Giovanni Pesce, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 476/C/20 R.G.A.C.

avente ad oggetto: opposizione, ex artt. 22 e ss. L. 689/81 e 205 C.d.S., così come modificati ed integrati dagli artt. 6 e 7 Dlgs 150/2011, contro ordinanza-ingiunzione prefettizia n. 00019433 Area III del 04/08/2020 (in riferimento al verbale di accertamento della violazione, di cui all'art. 142, comma 8°, C.d.S., n. V89721 del 06/11/2019)

promossa da

– Avv. Roberto Iacovacci –

- ricorrente -

contro

Prefettura di Latina, in persona del Prefetto p.t., a mezzo dell'Organo Periferico Accertatore Polizia Locale del Comune di Fondi (LT), in persona del Dirigente p.t., in proprio;

- resistente -

Conclusioni del ricorrente: *accoglimento del ricorso*. Conclusioni del resistente: *rigetto del ricorso*.

Svolgimento della causa

Con ricorso ex artt. 22 e ss. L. 24 novembre 1981 n. 689 ed art. 205 C.d.S., così come successivamente integrati e modificati dagli artt. 6 e 7 Dlgs 150/2011, ritualmente depositato, il ricorrente chiedeva di accogliere la presente opposizione contro il provvedimento in oggetto, adducendone la nullità per tutte le censure, di cui all'atto introduttivo del giudizio, che qui si hanno per integralmente riportate e trascritte. Con provvedimento *ad hoc*, regolarmente notificato, a mezzo pec, a cura della Cancelleria, il Giudice di Pace adito fissava la comparizione delle parti per l'udienza "figurata" del 23 dicembre 2020, ove la causa, tenutasi, appunto, in "modalità figurata", previa costituzione in giudizio del Comune di Fondi (LT), che chiedeva il rigetto dell'opposizione per tutti i motivi, di cui alla memoria difensiva – depositata e coevamente inoltrata, unitamente agli atti relativi all'accertamento, a mezzo pec, anche al ricorrente –, che qui si hanno per integralmente riportati e trascritti, veniva decisa, previo deposito, a mezzo pec, di note di trattazione scritta, come da dispositivo letto alla suddetta pubblica udienza "figurata" ed *infra* riportato e trascritto.

Motivi della decisione

L'opposizione è fondata e, pertanto, va accolta.

Infatti, coglie nel segno la censura del ricorrente circa l'erronea motivazione del provvedimento prefettizio relativamente alla doglianza della mancanza di presegnalazione del punto di rilevamento.

Preliminarmente, è qui necessario fare rilevare che alla fattispecie *de qua*, essendo l'accertamento dell'infrazione successivo, deve applicarsi la c.d. *Direttiva Minniti* (DM del 15/08/2017), che, ispirandosi alla disciplina della precedente c.d. *Circolare Maroni* (DM del 14/08/2009), chiarisce che l'impiego delle apparecchiature di controllo deve avvenire nel rispetto delle esigenze di informazione dell'utenza, allo scopo di fornire la massima trasparenza all'attività di previsione.

Dagli atti emerge – ed è, altresì, incontestato – che la Polizia Locale di Fondi (LT) predispone saltuariamente controlli del rispetto dei limiti di velocità sulla via SS 7 Appia, contemporaneamente in entrambi i sensi di marcia, mediante unica apparecchiatura (Scout Speed) autovelox temporanea e dinamica, non utilizzando alcuna informativa per gli utenti della strada e, quindi, omettendo *in toto* qualsivoglia funzione "persuasiva".

Orbene, stante così la situazione di fatto, l'interrogativo che viene posto a chi è chiamato a giudicare verte sulla legittimità o meno di tale *modus operandi*.

Dogliandosi, difatti, tra l'altro, il ricorrente del difetto della segnaletica stradale di "presegnalazione" del punto di rilevamento, questo Giudice di Pace ritiene che il provvedimento impugnato **non abbia adeguatamente valutato** che il buon andamento della pubblica amministrazione deve essere guidato da principi (costituzionali) di trasparenza, legalità ed imparzialità, che, invece qui appaiono conculcati, perché, mancando ogni forma di presegnalazione, allora è evidente che l'utente della strada viene qui sottoposto a controllo "a sorpresa", che cozza contro la *ratio legis* di tali controlli della velocità, finalizzati, invece, a fare rispettare il limite di velocità imposto, specialmente, in "punti critici" e non a "sorprendere" in flagranza di condotta antigiuridica il cittadino e sanzionarlo: infatti, non c'è chi non veda che, invece, con la "metodologia", scelta dal Comune opposto, l'utente della strada **non è affatto a conoscenza della presenza dell'apparecchiatura (Scout Speed) autovelox temporanea e dinamica**, mancando, appunto, qualsivoglia forma di presegnalazione.

Sul punto si osserva che, difatti, l'art. 142, comma 6 *bis*, del D.lgs. 285/1992 (Codice della Strada), vigente *ratione temporis*, stabilisce testualmente che "le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di

N° 688/20 SENT.

N° 476/20 R.G.

N° 688/20 REP.

dispositivi di segnalazione luminosi le cui modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Interno”.

Dal tenore del suddetto **dato legislativo** (ed, in particolare, dall'uso del verbo “ricorrendo”, che pone l'impiego di “cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi” in posizione di strumentalità rispetto alla prescritta segnalazione delle postazioni di controllo) si ricava che la “segnalazione” e la “visibilità” devono caratterizzare non tanto la postazione dell'autovelox in sé, intesa in senso fisico – ossia quale insieme di personale e mezzi preposti al controllo del traffico – quanto, piuttosto, la sua presenza nei pressi della sede stradale, in modo da spiegare utilmente la propria finalità di “avvertimento” nei confronti degli automobilisti. Tale interpretazione, oltre che sul piano letterale, trova riscontro anche sotto un profilo teleologico, essendo la finalità della norma, quella, appunto, di garantire che la presenza di un autovelox sia preventivamente segnalata agli automobilisti attraverso l'uso di cartelli o dispositivi luminosi e ben visibili, e, come tali, idonei ad “orientare” la condotta di guida degli utenti (cfr. Cass. 7419/2009, ma anche la più recente Cass. 5997/2014): la “ratio” della preventiva informazione in questione secondo le modalità indicate dalla legge (anche mediante gli strumenti attuativi dei decreti dei competenti Ministeri) è rinvenibile – come è stato sottolineato anche dalla giurisprudenza di legittimità – nell’obbligo di civile trasparenza gravante sulla P.A., il cui potere sanzionatorio, in materia di circolazione stradale, non è tanto ispirato dall'intento della “sorpresa ingannevole” dell'automobilista indisciplinato in una logica patrimoniale captatoria, quanto da uno scopo di tutela della sicurezza stradale e di riduzione dei costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare, anche mediante l'utilizzazione delle nuove tecnologie di controllo elettronico.

Detta lettura trova ulteriore conforto nella disciplina contenuta nella L. n. 168/2002, di conversione del D.L. 121/2002, nella parte in cui dispone testualmente che gli organi di polizia stradale “possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142 e 148 dello stesso decreto legislativo”. Ne consegue che, per legge, la finalità informativa, in ordine alla presenza di una postazione di autovelox, deve essere utilmente assicurata tramite **idonea** presegnalazione dell'autovelox a mezzo di cartelli o altri dispositivi luminosi ben visibili.

Ne consegue, sulla base di quanto “legislativamente” sopra esposto, che, ai fini della validità del verbale di accertamento, deve ritenersi necessaria la preventiva idonea segnalazione, agli automobilisti, della postazione di autovelox a mezzo di apposita cartellonistica o di dispositivi luminosi ben visibili, tanto è vero che la **Circolare del 7 agosto 2017 del Ministero dell'Interno**, in attuazione del Decreto Ministeriale 282 del 13 giugno 2017, stabilisce, infatti, che **gli autovelox mobili** dovranno essere segnalati, sia dai cartelli di avviso della polizia sia, qualora esistenti, dalle indicazioni fisse presenti sulla strada e che, di conseguenza, in caso contrario, la multa comminata all'automobilista dovrà essere annullata.

Segnatamente, la richiamata circolare del 7 agosto 2017 del Ministero dell'Interno, dunque, ha confermato, quanto già previsto dal Decreto Ministeriale n. 282/2017: **gli autovelox non fissi, cioè mobili e dinamici**, quelli utilizzati direttamente dagli agenti della Polizia, devono essere sempre segnalati da appositi cartelli di preavviso chiari e ben visibili da tutti. Si tratta – ed è questa una delle novità principali – dei segnali temporanei poggiati semplicemente a terra dagli agenti ad adeguata distanza dal punto di rilevamento: e, nel caso in cui siano già presenti sulla strada dei cartelli di segnaletica fissi, i segnali temporanei andranno in ogni caso sempre utilizzati. E' diventata, dunque, nel caso che precede, addirittura, obbligatoria, una doppia segnalazione a fronte, invece, del caso *de quo* ove è completamente mancante ogni forma d'informazione e/o presegnalazione all'utente della strada, onde evitare brusche frenate o incidenti.

Essendo questo il *modus operandi* della Polizia Locale di Fondi (LT), non c'è chi non veda che, **in difetto della suddetta prescritta preventiva segnalazione (cartello amovibile situato a terra ad adeguata distanza)**, si eluda e, quindi, si contravvenga al complesso “dato legislativo” adottato sul punto e, segnatamente, alla richiamata Circolare del 7 agosto 2017 del Ministero dell'Interno, perché ciò provoca sostanzialmente lo **svuotamento** del suddetto dato legislativo ed il conculcamento della detta Circolare, che, invece, impone, la preventiva (in alcuni casi, doppia) segnalazione, univoca ed adeguata, della modalità d'accertamento del sistema elettronico di rilevamento della velocità, che costituisce un obbligo specifico ed inderogabile degli organi di polizia stradale demandati a tale tipo di controllo, imposto a garanzia dell'utenza stradale, la cui violazione non può, pertanto, non riverberarsi sulla legittimità degli accertamenti, determinandone la nullità, poiché, diversamente, risulterebbe una prescrizione priva di conseguenze, che sembra esclusa dalla stessa ragione logica della previsione normativa (di rango legislativo): difatti, altrimenti, l’“avvertimento” nei confronti degli automobilisti, di cui all'art. 142, comma 6 *bis*, del D.lgs. 285/1992 (Codice della Strada) verrebbe illegittimamente “esautorato” del compito di “orientare” la condotta di guida degli utenti della strada, ai quali, anzi, così facendo, verrebbe, per così dire, *absit iniuria*, posto un “tranello” consistente nel fatto di **non avvisarli, sostanzialmente, della presenza dell'autovelox temporaneo e dinamico**, comportando il “disorientamento” dell'automobilista, che sarà, così, indotto a frenare di colpo alla vista della pattuglia e, quindi, a ridosso dell'apparecchiatura, con conseguente modifica delle normali modalità di guida, che potrebbe causare incidenti, anche gravi, quali tamponamenti a catena.

A tal proposito, sarebbe stato, quindi, necessario notificare preventivamente l'utenza stradale di tale modalità dell'accertamento elettronico, dinamico e temporaneo, con apposita preventiva segnaletica amovibile posta ad adeguata distanza.

L'installazione dei vari sistemi elettronici di controllo della velocità si propone sia di rendere effettiva la prevenzione degli incidenti, sia di garantire il buon andamento della pubblica amministrazione, che dev'essere guidata da principi di trasparenza, legalità ed imparzialità, evitando un uso "distorto" del potere, anche in considerazione che sinceramente non si scorgono le ragioni, logico-giuridiche, che hanno impedito ed impediscono la preventiva apposizione di due cartelli chiarificatori amovibili posti a terra ad adeguata distanza. Anche di qui, dunque, l'accoglimento dell'opposizione *de qua*, perché si ritiene che anche i dispositivi scout speed, impiegati per l'accertamento della velocità in modalità dinamica, devono essere assoggettati all'obbligo di segnalazione preventiva ai sensi dell'art. 142, comma 6-bis, del Codice della Strada.

Infatti, questo Giudice ritiene che, con riferimento agli scout speed, si debba procedere alla disapplicazione incidentale dell'articolo 3 del decreto del Ministero dei Trasporti del 15/08/2007, che, andando oltre i limiti fissati dall'articolo 142, comma 6-bis, del Codice della Strada, ha creato molta "confusione": difatti, trattavasi di un articolo, che demandava al Ministero solo la definizione delle modalità di impiego dei cartelli o dei dispositivi di segnalazione e non la previsione di specifiche deroghe all'obbligo in questione – che, essendo obbligo imposto da una legge, potevano, peraltro, essere eventualmente previste solamente da una fonte normativa dello stesso rango –, in quanto lo scout speed è, pur sempre, un autovelox e non può essere, quindi, considerato un *tertium genus*, rientrando, pertanto, a pieno titolo tra le postazioni, di cui all'art. 142, comma 6-bis, C.d.S..

Ergo, non vi è alcuna plausibile ragione per ritenere che esso sia esente dall'obbligo di presegnalazione.

Pertanto, laddove, come nella specie, non vi siano cartelli o dispositivi luminosi, che preannuncino l'utilizzo dell'apparecchio, il verbale relativo ad un'infrazione stradale, accertata con tale strumento, deve ritenersi illegittimo ed invalido e va, quindi, annullato.

Di qui l'accoglimento dell'opposizione e l'annullamento del provvedimento prefettizio impugnato.

Sussistono, comunque, nella complessità e difficoltà esegetica della materia, le gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda od eccezione reietta, disattesa o assorbita, così provvede: Accoglie il ricorso ed annulla l'atto opposto. Spese di lite integralmente compensate tra le parti.

Fondi (LT), 23 dicembre 2020

Il Giudice di Pace
Avv. Giovanni Pesce

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL GIORNO 10.12.2020
IL CANCELLIERE